

# INCENTIVI FISCALI

RISPARMIO ENERGETICO  
AGEVOLAZIONI FISCALI  
IN TERMINI  
DI DETRAZIONI IRPEF / IRES DEL 65%

# IN COSA CONSISTE ?

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni dall'imposta IRPEF / IRES, nella misura del **65%**, delle spese sostenute entro il 31 Dicembre 2013 (o 30/06/2014 per i soli condomini)

per opportuni interventi che comportano:

- una riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- miglioramento termico dell'edificio (finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti)
- installazione pannelli solari;
- sostituzione impianti di riscaldamento.

La detrazione, suddivisa in 10 rate su 10 anni, si configura come una corrispondente riduzione dell'aliquota IRPEF / IRES che al soggetto spetta, in sede di dichiarazione dei redditi.

Se, per esempio, la totale spesa detraibile ammonta a 10.000 €,  
il calcolo della detrazione ammonterà a 6.500 €,  
con una riduzione dell'importo IRPEF / IRES di 650 €/anno, per 10 anni.

# PRINCIPALI NOVITA'

Entità della detrazione e scadenze:

- detrazione del 55% per le spese sostenute (data bonifici) fino al 05 Giugno 2013;
- detrazione del 65% per le spese sostenute (data bonifici) dal 06 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2013, se riguardanti singole unità immobiliari;
- detrazione del 65% per le spese sostenute (data bonifici) dal 06 Giugno 2013 al 30 Giugno 2014, se riguardanti parti comuni di edifici condominiali, o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Passaggio dal 65% al 36%:

- detrazione del 36% per le spese sostenute (data bonifici) dal 01 Gennaio 2014 in poi, se riguardanti singole unità immobiliari;
- detrazione del 36% per le spese sostenute (data bonifici) dal 01 Luglio 2014 in poi, se riguardanti parti comuni di edifici condominiali, o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

# QUAL E' IL MASSIMO IMPORTO DETRAIBILE ?

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
Tipo di intervento	Detrazione massima
Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti	100.000 €
Involucro edifici (pareti, solai, finestre e infissi) esistenti	60.000 €
Installazione pannelli solari termici	60.000 €
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale	30.000 €

## ! Attenzione !

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

Non è ammesso rimborso di somme eccedenti l'imposta.

# LA DETRAZIONE E' APPLICABILE SE...

E' necessario che gli edifici presentino determinate caratteristiche:

- non essere nuovi edifici ma esistenti;
- esser già dotati di impianto di riscaldamento;
- se è previsto un frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle unità;
- Nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, il beneficio spetta solo nel caso di fedele ricostruzione. Sono esclusi quindi i lavori per ampliamenti.

Lo scopo della detrazione fiscale del 65%,

è di incrementare l'efficienza energetica del parco edilizio ESISTENTE.

Quindi non è mai prevista per le nuove costruzioni, per elementi nuovi di costruzioni (ampliamenti).

# IL 50% E' CUMULABILE CON L'AGEVOLAZIONE DEL 65% ?

**NO !**

**O IL 50% O IL 65%**

Se gli interventi rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste nelle ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale.

# CHI PUO' FRUIRE DELLA DETRAZIONE ?

Possono usufruirne, tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

Elenco soggetti:

- persone fisiche, compresi esercenti, arti e professioni;
- contribuenti che conseguono reddito d'impresa;
- associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

Tra le persone fisiche sono compresi anche:

- I titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.

# QUALI INTERVENTI (1)?

SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE.

MAX. IMPORTO DETRAIBILE: 30.000 €.

INTERVENTI: sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici o caldaie a condensazione, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicata alla produzione di acqua calda sanitaria.

Se l'edificio è sprovvisto di impianto di climatizzazione, non è detraibile l'installazione di un nuovo impianto.

Si fa riferimento alle seguenti tabelle, dell'allegato I DM 06 Agosto 2009.

Tabella 1: valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche.

Tabella 2: valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche.



## QUALI INTERVENTI (1)?

Tipo di pompa di calore Ambiente ext/int	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP 2010
aria/aria	Tbs ingresso: 7 Tbu uscita: 6	Tbs ingresso: 20 Tbu uscita: 15	3,9
aria/acqua Pt utile risc. ≤ 35 kW	Tbs ingresso: 7 Tbu uscita: 6	Tbs ingresso: 30 Tbu uscita: 35	4,1
aria/acqua Pt utile risc. > 35 kW	Tbs ingresso: 7 Tbu uscita: 6	Tbs ingresso: 30 Tbu uscita: 35	3,8
salamoia/aria	T ingresso: 0	Tbs ingresso: 20 Tbu uscita: 15	4,3
salamoia/acqua	T ingresso: 0	Tbs ingresso: 30 Tbu uscita: 35	4,3
acqua/aria	T ingresso: 15 T uscita: 12	Tbs ingresso: 20 Tbu uscita: 15	4,7
acqua/acqua	T ingresso: 10	Tbs ingresso: 30 Tbu uscita: 35	5,1

# QUALI INTERVENTI (1)?

Tipo di pompa di calore Ambiente ext/int	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	EER 2010
aria/aria	Tbs ingresso: 35 Tbu uscita: 24	Tbs ingresso: 27 Tbu uscita: 19	3,4
aria/acqua Pt utile risc. ≤ 35 kW	Tbs ingresso: 35 Tbu uscita: 24	Tbs ingresso: 23 Tbu uscita: 18	3,8
aria/acqua Pt utile risc. > 35 kW	Tbs ingresso: 35 Tbu uscita: 24	Tbs ingresso: 23 Tbu uscita: 18	3,2
salamoia/aria	T ingresso: 0	Tbs ingresso: 27 Tbu uscita: 19	4,4
salamoia/acqua	T ingresso: 0	Tbs ingresso: 23 Tbu uscita: 18	4,4
acqua/aria	T ingresso: 15 T uscita: 12	Tbs ingresso: 27 Tbu uscita: 19	4,4
acqua/acqua	T ingresso: 10	Tbs ingresso: 23 Tbu uscita: 18	5,1

## QUALI INTERVENTI (2)?

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI.

MAX IMPORTO DETRAIBILE: 100.000 €.

INTERVENTI: coibentazione dell'edificio quindi, ma anche sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ad alta efficienza quali pompe di calore. L'obiettivo è di ottenere per l'edificio un EPI (Indice di Prestazione Energetica Invernale) entro i limiti imposti dall'Allegato A, art.1, comma 1, Decreto 11 Marzo 2011. Si fa riferimento alle seguenti tabelle:

Tabella 3: Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>2</sup> anno. Edifici residenziali della classe E1(classificazione art.3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 4: Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>3</sup> anno. Tutti gli altri edifici.

# QUALI INTERVENTI (2)?

Rapporto di forma dell'edificio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
$\leq 0,2$	7,7	7,7	11,5	11,5	19,2	19,2	27,5	27,5	37,9	37,9
$\geq 0,9$	32,4	32,4	43,2	43,2	61,2	61,2	71,3	71,3	94,0	94,0

Allegato A, Tabella 3 – DM 11 Marzo 2011

Rapporto di forma dell'edificio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
$\leq 0,2$	1,8	1,8	3,2	3,2	5,4	5,4	7,7	7,7	10,3	10,3
$\geq 0,9$	7,4	7,4	11,5	11,5	15,6	15,6	18,3	18,3	25,1	25,1

Allegato A, Tabella 4 – DM 11 Marzo 2011

## QUALI INTERVENTI (3)?

INTERVENTO SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI.

MAX IMPORTO DETRAIBILE: 60.000 €.

INTERVENTI: sul sistema Edificio. Diminuzione della trasmittanza termica di superfici verticali (muri) e/o orizzontali (pavimenti-coperture) opache, superfici trasparenti (finestre e similari). L'obiettivo è di limitare gli scambi di energia tra l'edificio e l'esterno; rispetto dei limiti imposti dall'Allegato B, art.2, Decreto 11 Marzo 2011. Si fa riferimento alla seguente tabella:

Tabella 2: Valori limite della trasmittanza termica utile U delle struttura componenti l'involucro edilizio espressa in  $W/m^2K$ .

## QUALI INTERVENTI (3)?

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti(*)	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

Allegato B, Tabella 2 – DM 11 Marzo 2011

\* Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

## QUALI INTERVENTI (4)?

INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI COLLETTORI SOLARI TERMICI.

MAX IMPORTO DETRAIBILE: 60.000 €.

INTERVENTO: installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici ed industriali, copertura fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università.

Sono richiesti:

- un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);
- che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera;
- installazione su edifici esistenti.

# QUALI GLI ADEMPIMENTI ?

- Il cliente deve rivolgersi ad un Professionista Abilitato ed iscritto regolarmente all'Albo di appartenenza e richiedere L'ASSEVERAZIONE: il documento consente di dimostrare che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Per le finestre, tale documento può essere sostituito da una certificazione del produttore.
- Attestato di Prestazione Energetica, successivamente agli interventi;
- Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, a seconda dell'intervento;

**Entro 90 giorni dalla fine dei lavori** occorre fare compilare dal Professionista Abilitato la procedura dell'Enea per la presentazione della richiesta di detrazioni fiscali, accessibile dal sito preposto dall'Ente [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), ottenendo una ricevuta informatica che va conservata, così come ogni altro documento consegnato dal professionista e copia originale dei bonifici.



# FONTI (1)

- Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), art. 1 commi 344, 345, 346 e 347;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 1, commi da 20 a 24 e 286;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico - del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico - del 7 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008;
- Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 31, comma 1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010;
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 25),
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106);
- Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

## FONTI (2)

- Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134),
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009;
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009;
- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 12/E;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34/E;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2010, n. 21/E;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1° luglio 2010, n. 39/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 luglio 2007, n. 152/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 settembre 2007, n. 244/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2007, n. 365/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 7 luglio 2008, n. 283/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 luglio 2008, n. 295/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 14 luglio 2008, n. 299/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15 luglio 2008, n. 303/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008, n. 335/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008, n. 340/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2008, n. 458/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 9 dicembre 2008, n. 475/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 agosto 2009, n. 215/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2010, n. 3/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 maggio 2010, n. 44/E;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 7 febbraio 2011, n. 12/E.

# PER SAPERNE DI PIU'

L'Agenzia delle Entrate, ha predisposto un aggiornamento del Giugno 2013, dal titolo:

## LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMO ENERGETICO

di cui si fornisce il seguente link

["Opuscolo Agenzia delle Entrate – 65%"](#)